

CAMERA DEI DEPUTATI N. 530

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, LOBIANCO, RABINO, ANDREONI, BAMBI,
BALZARDI, BRUNI, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FER-
RARI SILVESTRO, PELLIZZARI, ZAMBON, ZARRO, ZUECH,
RICCIUTI, RINALDI, URSO**

Presentata il 23 settembre 1983

Norme per la vendita ambulante di prodotti vinosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 87 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recita: « È vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ».

Come vi è ben noto, i produttori agricoli per effetto della legge 9 febbraio 1983, n. 59, e dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, possono vendere direttamente al consumatore i loro prodotti sia in sede stabile sia in sede ambulante, senza specifica licenza comunale.

Fra tali prodotti, acquista sempre più notevole rilevanza il vino che proviene dai vigneti dei coltivatori diretti, imbotigliato dai medesimi.

La vendita delle bottiglie di vino, opportunamente tappate e sigillate offerte

in confezioni di diversa consistenza (da sei, da dodici unità ecc.), può acquistare carattere pubblicitario non solo per i produttori, ma arrecare vantaggi anche e soprattutto ai consumatori che possono procurarsi a prezzo concorrenziale il prodotto che loro interessa anche in minime quantità senza dover affrontare la costosa trasferta dalla città alla campagna, dove peraltro, non sanno sovente a chi rivolgersi per gli acquisti.

Appare quindi necessario intervenire con un correttivo, legislativo che rimedi ad una norma vecchia ormai di cinquant'anni risalente, cioè, ad un'epoca quando il vino si vendeva solamente sfuso, mancavano ai produttori i mezzi di trasporto per trasferirsi con l'offerta del pro-

dotto in città e mancava soprattutto la specializzazione della produzione e la conseguente domanda e ricerca da parte del consumatore dei vini DOC di specifica provenienza.

Oggi i nostri vignaioli producono vini ottimi, sono convenientemente attrezzati per il confezionamento e la presentazione del prodotto e chiedono legittimamente di poterlo offrire in vendita promozionale anche in forma ambulante allestendo, se del caso, appositi *stands*, e attrezzandosi con automezzi scaffalati idonei per portare in città a diretto contatto con il consumatore i prodotti che altrimenti debbono filtrare attraverso intermediari (negozi e spacci) con notevoli maggiorazioni di prezzo che gravano sul consumatore.

Per lo stesso genere di motivazioni l'obbligo del contrassegno IVA per i prodotti vinosi, recentemente istituito con il decreto 4 maggio 1981 e successive modificazioni ed entrato in operatività lo scorso 1° maggio 1983, certo non ha agevolato l'attività di vendita dei vini nelle forme suesposte anzi ha rappresentato un negativo freno inibitore alle iniziative promozionali e di valorizzazione in un settore ed in un momento che di ciò hanno estrema ed improrogabile necessità. Consideriamo che inoltre siamo nella seguente situazione:

1) per trasporti di vino fino a 15 litri di complessivo, purché non destinati alla successiva vendita, già si è esentati

dall'obbligo del documento di accompagnamento vinicolo (articolo 5 del decreto ministeriale 22 maggio 1975);

2) per tutte le altre vendite di vino siamo in presenza del suddetto obbligo (articolo 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975), cui dobbiamo aggiungere l'obbligo della tenuta di un registro (che può essere anche il retro della denuncia di produzione) sul quale viene annotata la data dell'operazione, il quantitativo entrato e uscito, il prodotto di cui trattasi, il riferimento al documento che giustifica l'entrata e l'uscita, la scomparsa e la trasformazione del prodotto, per ciascun prodotto e VQPRD ivi comprese le vendite in contenitori sotto i 60 litri (articolo 7 del decreto ministeriale 22 maggio 1975);

3) per tutti coloro che effettuano l'imbottigliamento (cioè fino a 60 litri, regolamento CEE n. 3282 del 5 dicembre 1973, articolo 3-bis) sussiste inoltre l'obbligo della tenuta di un registro di imbottigliamento dei vini dal quale risultano la natura e i quantitativi dei prodotti utilizzati, il numero dei tini o vasci od altri recipienti in causa, il numero ed il tipo di bottiglia o fiasco riempiti, il giorno dell'operazione ed il numero del documento di accompagnamento o di altro giustificativo (articolo 9 del decreto ministeriale 22 maggio 1975).

Per ovviare a ciò, vi proponiamo l'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I produttori agricoli singoli ed associati — in deroga all'articolo 87 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 — possono alienare i loro prodotti vinosi anche in forma ambulante, purché tali prodotti siano confezionati secondo le prescrizioni vigenti per i prodotti vinosi.

Nel caso di alienazione dei prodotti vinosi come indicato nel precedente comma i produttori sono esentati dall'obbligo dell'apposizione del contrassegno IVA sui contenitori fino a 60 litri in deroga al decreto ministeriale 4 maggio 1981 e successive modificazioni.